

Pubblicato il 11/07/2022

N.00440 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.
N. 01039/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2022, proposto da

Sergio Zavattieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mandalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Accademia di belle arti di Palermo - Commissione giudicatrice del concorso ABPR31 fotografia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

Rosamaria Palazzo e Giorgio Barrera, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria definitiva degli idonei della selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di istituto da utilizzare per gli anni accademici

2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per posti di docenza nel settore artistico disciplinare ABPR31 – fotografia, pubblicata sul sito dell'Accademia di belle arti di Palermo il 7 aprile 2022, n. 3447;

- di tutti gli atti adottati dalla relativa Commissione giudicatrice e, in particolare: dei verbali del 14 e del 25 marzo 2022, nonché della scheda di valutazione del ricorrente allegata a quest'ultimo verbale; del verbale del 28 marzo 2022; dei giudizi individuali; della risposta al reclamo avverso la graduatoria provvisoria e della comunicazione del direttore dell'Accademia resistente del 7 aprile 2022, n. 3448;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Vista l'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce del sommario esame che connota la presente fase, le esigenze di parte ricorrente sono favorevolmente apprezzabili e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito;

Considerato, altresì, che è necessario integrare il contraddittorio con tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria contestata da parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto:

- di fissare la trattazione della presente controversia all'udienza pubblica del 21 dicembre 2022;

- di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra menzionati, assegnando a parte ricorrente i seguenti termini perentori: trenta giorni,

con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza, per notificare loro il ricorso, congiuntamente a copia della presente ordinanza; dieci giorni, con decorrenza dal perfezionamento dell'ultima notificazione anche per il destinatario, per versare in atti prova dell'intervenuta notifica;

- di compensare le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite in ragione degli specifici profili della stessa; non è luogo a statuizione sulle spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 21 dicembre 2022, ore di rito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese del giudizio cautelare tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe La Greca, Presidente FF

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Fabrizio Giallombardo

Giuseppe La Greca

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Mandalà attesto, ai sensi degli artt. 16decies e 16undecies, comma 2, D.L. 179/2012, conv. L. 221/2012, che la presente copia informatica dell'ordinanza n. 440-22 è conforme alla copia estratta dal fascicolo telematico avente RG. 1039/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - sede di Palermo
Palermo, lì 02.08.2022
Avv. Giuseppe Mandalà
(f.to digitalmente)